

**Legge federale
sullo scambio automatico internazionale
di informazioni a fini fiscali
(LSAI)**

del 18 dicembre 2015 (Stato 27 maggio 2016)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015²,
decreta:

Sezione: 1 a 10 ...

Art. 1 a 38³

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 39 Competenza di approvazione

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice:

- a. l'inclusione di uno Stato nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI⁴;
- b. i trattati internazionali di sua competenza concernenti l'accesso al mercato di fornitori di servizi finanziari e la regolarizzazione fiscale di contribuenti conclusi con Stati di cui è prevista l'inclusione in detto elenco.

Art. 40 a 41⁵

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RU 2016 1297

¹ RS 101

² FF 2015 4467

³ In vigore dal 1° gen. 2017.

⁴ RS 0.653.1

⁵ In vigore dal 1° gen. 2017.

Data dell'entrata in vigore:⁶ 1° gennaio 2017
Art. 39: 27 maggio 2016

⁶ DCF del 20 apr. 2016.